

Visto,
si autorizza quanto richiesto verificata la conformità al programma di liquidazione
16/04/2022

STUDIO LEGALE

Avv. Emma Iocca
Avv. Raffaella Chiappetta
Via Don Gaetano Mauro, n.30 – 87100 Cosenza
Tel e Fax 0984 481470

TRIBUNALE CIVILE DI COSENZA SEZ. FALLIMENTARE

Fallimento n° 13/08 di

Giudice Delegato dr.ssa Ianni
Curatore avv. Emma Iocca

Oggetto: istanza di autorizzazione alla vendita di beni immobili in conformità al programma di liquidazione.

Ill.mo Giudice Delegato,

premesso

Punto 1):

- che il programma di liquidazione è stato approvato all'unanimità dal Comitato dei Creditori il 9.03.2011 ed esaminato dal G.D., dr.ssa Goggiamani, la quale con provvedimento dell'8.7.11 ha riscontrato la legittimità dell'atto di pianificazione ed indirizzo, riservando, di volta in volta, l'autorizzazione dei singoli atti ad esso conformi;
- che nel suddetto programma, con riguardo alla liquidazione del patrimonio immobiliare, a pg 11, si era optato di seguire le disposizioni del c.p.c. precisando che: "...*Infatti, premesso che dopo l'introduzione del nuovo secondo comma dell'art. 107 l.f. le possibilità di liquidazione dei beni si individuano in due processi alternativi, vale a dire: a) liquidazione con procedura competitiva del Curatore; b) liquidazione con procedura del Giudice Delegato attraverso l'utilizzo del codice, il sottoscritto Curatore, in accordo con il Giudice Delegato, ritiene più conveniente acchè la vendita degli immobili venga effettuata con il secondo sistema.*";
- che però il G.D., dr.ssa Giusi Ianni, con provvedimento del 30.12.2018 (**doc. n. 1**), informava lo scrivente curatore di preferire, per le vendite fallimentari e salva l'esistenza di ragioni ostative, le procedure competitive ai sensi dell'art. 107 l.f. da organizzare sulla base delle linee guida di cui alla circolare del 21.12.18;
- che in ragione di ciò il sottoscritto proponeva al C.d.C., secondo le linee guida della prefata circolare, la modifica del programma di liquidazione, consistente nel passaggio alla vendita con le modalità previste dal 107 II l.f. (**doc. n. 2**);
- che tale modifica veniva approvata dal C.d.C. in data 16.09.2019 (**doc. n. 3**);
- che allo stato si può procedere alla vendita degli immobili appresi ai fallimenti in epigrafe (tutti, liberi e non occupati, meno che uno su cui il diritto da vendere è la nuda proprietà) e periziati dall'ing. Vincenzo Ferrari nella relazione depositata il 27.04.2015;

Punto 2):

- che gli immobili che devono essere messi in vendita sono i seguenti:

1. **Magazzino** sito nel Comune di Cosenza alla via Panebianco 580, censito in Catasto al fg. 3, p.lla 1117, **sub. 5**, cat. C/1, cl. 1; cons. 91 mq; r.c. € 892,95 piano T, di proprietà di _____; **Magazzino** sito in Cosenza alla via Panebianco 578, censito in Catasto al fg. 3, p.lla 1117, **sub. 4**, cat. C/1, cl. 2; cons. 50 mq; r.c. € 570,69 piano T, di proprietà per 1/3 ciascuno di _____, _____ e _____

(UNICO LOTTO);

2. Appartamento sito in Cosenza alla via Panebianco 576, censito in Catasto al fg. 3, p.lla 1117, sub. 11, cat. A/2, cl. 1; cons. 7 vani; r.c. € 777,27, piano 2, di proprietà di _____
3. Appartamento sito in Cosenza alla via Panebianco 576, censito in Catasto al fg. 3, p.lla 1117, sub. 14, cat. A/2, cl. 1; cons. 7 vani; r.c. € 777,27 piano 3, di proprietà eredi di _____